



# Vicopisano

Comune in Provincia di Pisa  
Via del Pretorio n° 1  
C.F. 00230610503

**Servizio 3 Area Tecnica**  
e-mail [suap@comune.vicopisano.pi.it](mailto:suap@comune.vicopisano.pi.it)  
Tel. 050796534 -512 Fax 050796540

## REGOLAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

“Approvata con Delibera n. 38 del 18 giugno 2010“

Entrata in vigore: 17 luglio 2010



[www.viconet.it](http://www.viconet.it)

Via del Pretorio n° 1 - 56010 Vicopisano “PI”  
Tel. 050 796511 - Fax 050 796540 - [info@comune.vicopisano.pi.it](mailto:info@comune.vicopisano.pi.it)

## INDICE

### CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina del Servizio
- Art. 2 Definizione del Servizio

### CAPO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 3 Autorizzazione di esercizio
- Art. 5 Requisiti soggettivi
- Art. 6 Numero delle Autorizzazioni
- Art. 7 Caratteristiche delle autovetture
- Art. 8 Commissione Comunale per i servizi di TAXI e di noleggio

### CAPO III: ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 9 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 10 Contenuto del bando
- Art. 11 Contenuto della domanda
- Art. 12 Titoli oggetto di valutazione
- Art. 13 Assegnazione e rilascio dell' autorizzazione
- Art. 14 Durata dell'autorizzazione
- Art. 15 Ambito di validità dell'autorizzazione
- Art. 16 Trasferibilità dell'autorizzazione

### CAPO IV: L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 17 Inizio del servizio
- Art. 18 Verifiche e controlli
- Art. 19 Sostituzione dei mezzi
- Art. 20 Determinazione delle tariffe dei servizi
- Art. 21 Responsabilità nell'esercizio
- Art. 22 Obblighi e divieti nella conduzione dei mezzi

### CAPO V – VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 23 Vigilanza
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 26 Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione
- Art. 27 Sospensione cautelare dal servizio
- Art. 28 Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione
- Art. 29 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 41 Entrata in vigore del regolamento

### CAPO VI - NORME FINALI

- Art. 30 Registro
- Art. 31 Entrata in vigore del regolamento

## CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1

#### “Disciplina del Servizio”

I servizi pubblici non di linea sono disciplinati dalle seguenti normative:

- Legge 15 gennaio 1992 n.1;
- Legge Regione Toscana 06 settembre 1993 n. 67;
- Direttive Regionali in materia: Delibera Consiglio Regionale n. 131 del 01.03.1995;
- D.lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della Strada)
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada);
- D.M. 13.12.1951 concernente i servizi pubblici non di linea;
- D.M. 15.12.1992 n. 572 norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a TAXI od ad utonoleggio con conducente;
- D.M. 20.04.1993 recante al disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.

### ART. 2

#### Definizione del Servizio

1. Tutte le attività che si esplicano mediante il noleggio di un veicolo con conducente e mirano a soddisfare le esigenze di spostamento delle persone, sia per lavoro che per diporto, determinando una qualsiasi prestazione di trasporto di terzi, con relativo pagamento di un corrispettivo, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale e sono soggette alle norme del presente regolamento e degli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il servizio di noleggio con conducente, definito con la sigla N.C.C., si rivolge all'utenza che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio ed è svolto con autovetture fino a nove posti.
3. Il servizio di TAXI provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, a richiesta dell'utenza, si svolge in modo non continuativo né periodico su itinerari e secondo orari richiesti di volta in volta, presso uno stazionamento in luogo pubblico individuato dall'Amministrazione Comunale che stabilisce altresì le modalità di effettuazione del servizio.

## CAPO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO

### ART. 3

#### Autorizzazione di esercizio

1. L'esercizio dell'attività di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione da parte del Comune di Vicopisano.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola vettura.
3. In capo ad un medesimo soggetto:
  - non è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per il servizio TAXI, anche se rilasciate da Comuni diversi.
  - non è ammesso il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e dell'autorizzazione per il servizio TAXI, anche se rilasciate da Comuni diversi;
  - è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
4. Per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con con-

ducente è obbligatoria la disponibilità, sul territorio Comunale, di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;

#### ART. 4

##### Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. I titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche previste dall'Art.7 L. 21/92.
2. In caso di conferimento della autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'Art.7, comma 1, della L. 21/92, fermo restando la titolarità in capo al conferente, questi è tenuto a presentare all'amministrazione comunale la seguente documentazione:
  - a) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo.
  - b) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione.
  - c) copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dall'Art.6 della L. 21/92.
  - d) copia autentica del libro dei soci recante la data di ingresso dell'interessato nell'organismo collettivo.
3. Nei casi di cui al comma 2 lett. b), è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in casi di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'Art.7 c/3 della Legge n. 21 del 1992.

#### ART. 5

##### "Requisiti soggettivi"

1. L'esercizio del servizio pubblico non di linea è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini Italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
  - b) possesso di idonea patente di guida e del certificato di abilitazione professionale di cui al D. Lgs. 30.4.1992, n. 285;
  - c) iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Pisa, ai sensi degli artt. 3 e seg. della L.R. 6.9.1993 n. 67;
  - d) iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
  - e) proprietà o comunque piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per il quale sarà rilasciata la autorizzazione di esercizio.
  - f) non avere trasferito o ceduto altra autorizzazione nei cinque (5) anni precedenti;
  - g) non essere titolari di licenza TAXI rilasciata da altro Comune;
  - h) non essere incorso in condanne e pene che comportino l'interdizione dalla professione di noleggiatore o taxista o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
  - i) rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi previdenziali e fiscali;
  - j) disponibilità di un numero di autisti nel settore dei noleggi da rimessa (titolare, collaboratori, familiari regolarmente iscritti, dipendenti) non inferiore al numero di autorizzazioni in dotazione.
  - k) Assenza di impedimenti soggettivi al rilascio dell'autorizzazione:
    - l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione

dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;

- l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:

- 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione);
- 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
- 13 settembre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

- l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

- l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione.

- l'aver esercitato in modo continuativo attività di noleggio da rimessa con conducente senza i presupposti e/o le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa;

- l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

- l) Nei casi di cui al comma 1. lett. j), il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

#### ART. 6

##### Numero delle Autorizzazioni

1. Il numero e le tipologie dei veicoli da adibire all'esercizio del servizio pubblico non di linea è rapportato direttamente alla popolazione residente così come segue:
  - N. 3 autorizzazioni, per noleggio di piazza "TAXI" con autovettura, i cui stalli di sosta verranno individuati dalla Commissione al rilascio dell'autorizzazione;
  - N. 10 autorizzazioni, per noleggio da rimessa con conducente "NCC" con autovettura.
2. Nel numero delle autorizzazioni così come determinato dal precedente comma, devono essere ricomprese quelle già operanti alla data di approvazione del presente regolamento.

#### ART. 7

##### Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio pubblico non di linea è esercitato con autovetture conformi alla vigente normativa e comunque idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di Handicap.
2. Le autovetture in servizio da TAXI sono di colore bianco, secondo quanto previsto dal DM 19 novembre 1992, e portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI".
3. Ad ogni vettura adibita al servizio di TAXI è assegnato un numero di ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico".
4. Le vetture adibite a servizio TAXI devono essere dotati di dispositivo omologato che calcoli i prezzi di viaggio basandosi su la combinazione tra la distanza percorsa e il tempo impiegato (tassametro). Tale dispositivo deve essere ben visibile all'utente e riportare la percorrenza e le tariffe.
5. I veicoli in servizio per il noleggio da rimessa, possono essere di qualsiasi colore, devono portare all'interno della vettura, posizionati sul parabrezza anteriore ed il lunotto posteriore, i contrassegni con la scritta "N.C.C." e sono dotate di una targa posteriore inamovibile di dimensioni cm 10 x cm 8, recante la dicitura "Noleggio con Conducente" con lo stemma del Comune di Vicopisano e il numero progressivo dell'autorizzazione.

6. I veicoli adibiti al servizio devono essere dotati di contachilometri totale e parziale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
7. Gli eventuali guasti al contachilometri o al tassametro devono essere riparati immediatamente e, dell'eventuale guasto verificatosi durante un servizio, deve essere immediatamente informato il cliente.
8. Per gli orari di lavoro, si fa riferimento agli specifici contratti collettivi di lavoro e agli accordi di categoria o sindacali in materia, che dovranno essere applicati e rispettati così come previsto dai riferimenti normativi.

#### ART. 8

##### Commissione Comunale per i servizi di TAXI e di noleggio

1. Per la disamina di tutti gli argomenti che possano riguardare l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento, è istituita una "Commissione Tecnica Comunale per il servizi di TAXI e di noleggio", di seguito definita Commissione, nominata con atto della Giunta Comunale e così composta:
  - a) Il Sindaco o suo delegato, presidente;
  - b) Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive o suo delegato;
  - c) Il Comandante Polizia Municipale o suo delegato;
  - d) n. 2 rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nella Regione Toscana, nominati unitariamente;
  - e) n. 2 rappresentanti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nella Regione Toscana, nominati unitariamente;
2. In caso di mancata designazione dei rappresentanti delle associazioni di cui alle lettere d) ed e), entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, la Commissione sarà costituita dai soli componenti designati.
3. Un dipendente del Comune di Vicopisano è incaricato di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
4. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.
5. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. La Commissione è convocata dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno e che è altresì tenuto a riunire la commissione entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre componenti della commissione.
7. La Commissione comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
8. La Commissione svolge funzioni consultiva con riferimento a qualunque modifica successiva al presente regolamento, nonché nei casi previsti dagli artt. 20, 26 e 27 inerenti la sospensione e ritiro dell'autorizzazione.
9. La Commissione rimane in carica per la durata del Consiglio Comunale e comunque decade unitamente al Consiglio Comunale stesso.

### CAPO III – ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

#### ART. 9

##### Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di noleggio con autovettura vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli, indetto dal Responsabile del Servizio competente previa approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo e la disponibilità di sede e/o autorimessa nel territorio comunale.
2. Le autorizzazioni per servizio TAXI vengono assegnate in base ad apposito bando di

concorso per titoli, indetto dal Responsabile del Servizio competente previa approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.

3. Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili una o più autorizzazioni di noleggio con conducente o taxi. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e ne è data adeguata pubblicazione ai soggetti e alle associazioni interessate.
4. Con il bando si invita gli interessati a presentare, entro 30 gg. dalla data di pubblicazione la domanda sottoposta alle valutazioni della commissione di cui all'Art.8.
5. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul B.U. della Regione Toscana.

#### ART. 10 Contenuto del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
  - a) numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
  - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - d) indicazione del termine di presentazione delle domande;
  - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita commissione di cui all'Art.8;
  - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo.
2. L'istruttoria delle domande di ammissione sarà effettuata dall'ufficio comunale competente ed esaminata dalla Commissione di cui all'Art.8 per l'approvazione della graduatoria finale entro 45 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda.
3. Ove possibile sarà privilegiata l'assegnazione in capo a diversi soggetti richiedenti anziché ad unico richiedente.

#### ART. 11 Contenuto della domanda

1. Nella domanda il titolare della ditta ovvero il legale rappresentante dovrà specificare:
  - a) la titolarità o meno di altre autorizzazioni di autonoleggio con conducente o di TAXI rilasciate da altri Comuni;
  - b) il tipo di autovettura che si intende adibire al servizio;
  - c) atto costitutivo e copia dell'avvenuto deposito, per le società.
2. Nella domanda saranno autocertificati ai sensi dell'Art.46 D.P.R. 445/2000:
  - a) generalità anagrafiche complete,
  - b) codice fiscale;
  - c) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'Art.5 del Regolamento;
  - d) nei casi di noleggio con conducente:
    - la disponibilità, gli estremi anagrafici (via, n° civico e località) e gli estremi catastali (foglio, mappali, subalterno), della rimessa, idonea allo svolgimento dell'attività, presso la quale i veicoli sostano a disposizione dell'utenza, e le generalità e residenza del proprietario se diverso dal richiedente;
    - planimetria dei locali della rimessa con l'indicazione del posto che sarà assegnato in esclusiva al titolare dell'autorizzazione;
    - l'idoneità urbanistico-edilizia dei locali di rimessa, ovvero la possibilità, previa verifica degli standard urbanistici, di richiedere e ottenere per gli stessi il cambio di destinazione d'uso (dovrà essere allegata idonea certificazione rilasciata dall'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Vicopisano o dichiarazione a firma di tec-

nico abilitato).

e) l'attestazione di cui al punto 2 d), potrà essere sostituita da formale titolo che dimostri la disponibilità futura di idonea rimessa; disponibilità che dovrà concretizzarsi al massimo entro sei mesi dalla data di rilascio dell'eventuale concessione dell'autorizzazione, pena la decadenza del provvedimento autorizzativo e lo scorrimento della graduatoria stilata in seguito alle procedure concorsuali .

Saranno ritenuti validi i seguenti titoli di godimento, (da allegare in copia alla domanda):

titolo di proprietà,

promessa di vendita,

contratto di locazione,

promessa di locazione,

usufrutto

qualunque altro titolo di godimento ai sensi della normativa civilistica e con le forme da questa previste.

f) l'abilitazione professionale - C.A.P. - per il personale addetto alla guida;

g) ogni altro titolo per eventuale preferenza che l'interessato intenda produrre nel proprio interesse;

**Per le nuove autorizzazioni:**

h) l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per l'attività di trasporto di persone con autovettura ed eventuale iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (L. n. 443/85, ovvero Art.7 L. n. 21/92), può essere sostituita da una riserva di presentazione;

3. Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata da una cooperativa, oltre alla documentazione prevista per le società dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

statuto, atto costitutivo e altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione della cooperativa;

elenco dei soci;

elenco dei soci abilitati all'esercizio della professione, di cui trattasi;

autocertificazione dei soci di non espletare altra attività lavorativa, se non prevista espressamente e specificatamente dallo Statuto;

autocertificazione circa l'abilitazione professionale - C.A.P. - dei soci assegnati alla guida di autovetture e/o autobus.

4. Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata da un consorzio di imprese, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

statuto e atto costitutivo ed elenco dei consorziati;

la documentazione richiesta per le società, di cui ai commi precedenti, in quanto compatibile.

## ART. 12

### Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per il noleggio di vettura con conducente ovvero di Taxi, dovranno essere valutati i seguente titoli:

titolo di studio	
titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo	
servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce servizi di trasporto pubblico non di linea	
periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente	

di un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea o di linea;	
altri titoli inerenti la professione, relativi a: conoscenza di tecniche di pronto soccorso, conoscenza delle attrazioni turistiche del territorio provinciale, conoscenza della gastronomia e delle tradizioni provinciali.	
<b>Sede dell'impresa posta nel Comune di Vicopisano o in uno dei Comuni limitrofi .</b>	

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di collaboratore familiare e/o sostituto alla guida del titolare della autorizzazione per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero è stato dipendente di impresa di noleggio con conducente per il medesimo tempo. Costituisce in subordine titolo preferenziale a parità di punteggio la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap. **Viene inoltre considerato titolo preferenziale lo stato di disoccupato da almeno 3 mesi alla data di presentazione della domanda;**
2. In caso di ulteriore parità di punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età, conteggiandosi a tal fine solamente l'anno di nascita, senza tener conto di mese e giorno.
3. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si dovrà far riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso, con riferimento alla data di spedizione della Raccomandata A.R.
4. In caso di ulteriore parità si procede a pubblico sorteggio, alla presenza degli interessati.
5. **In sede di concorso non potrà essere rilasciata più di una licenza per ogni soggetto partecipante .**

#### ART. 13

##### Assegnazione e rilascio dell' autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio competente, approva la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'Art.8 e provvede all'assegnazione delle Autorizzazioni.
2. Nel provvedimento di approvazione dovranno essere indicati il tipo e delle caratteristiche dei mezzi da immatricolare per il servizio.
3. Nel caso di parità di punteggio tra domande concorrenti, l'autorizzazione verrà assegnata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse al protocollo del Comune.
4. L'esito delle domande sarà comunicato agli interessati entro 10 giorni dalla data in cui è stata formata la graduatoria;
5. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
6. In caso di accoglimento della domanda, l'interessato dovrà trasmettere all'ufficio competente la documentazione occorrente entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione.

#### ART. 14

##### Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di noleggio con conducente ha durata illimitata;
2. Per la validità dell'autorizzazione il mezzo utilizzato, deve essere soggetto alle revisioni previste ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada e della normativa in vigore, pena la revoca della stessa autorizzazione.
3. Ogni variazione, sia tecnica sia relativa al personale impiegato per il servizio, dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune, e comunque non oltre cinque giorni dal suo manifestarsi.
7. Lo Sportello Unico Attività Produttive effettua gli opportuni controlli intesi ad accertare la permanenza nel tempo delle condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza. In caso in cui venga accertata la mancanza delle suddette condizioni, si applica l'Art. 26.

4. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
5. Il titolare della licenza od autorizzazione può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti, morali e professionali, di cui all'Art.5 del Regolamento. Tuttavia nel caso di cui all'Art. 5 lett. e), qualora la perdita sia dovuta a cause di forza maggiore è concesso un congruo termine per riottenere il requisito perduto.

#### ART. 15

##### Ambito di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione abilita alla assunzione di servizi su chiamata, anche fuori dell'ambito comunale.
2. È vietato lo stazionamento permanente dei mezzi in rimessa ubicata in altro comune nonché svolgere servizio in altro Comune con continuità operativa protratta nel tempo.
3. Nessun titolare di autorizzazione rilasciata da altro comune può stazionare stabilmente sul territorio comunale né svolgere servizio con continuità operativa protratta nel tempo.
4. Saranno mantenute le situazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento senza possibilità di rinnovo.

#### ART 16

##### Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale è trasferibile, su domanda del titolare, previa verifica del possesso dei requisiti necessari all'esercizio del subentrante, nonché la presentazione dell'atto da cui risulti la cessione dell'autorizzazione.  
Si applica comunque l'Art. 9 della Legge n. 21/92.
2. L'autorizzazione comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, salvo il caso in cui il titolare abbia raggiunto il sessantesimo anno di età, ovvero sia divenuto inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio.
3. Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare la stessa è trasferita, con diritto di precedenza, agli eredi, qualora essi intendano proseguire l'attività e siano in possesso dei requisiti necessari.
4. L'autorizzazione può essere trasferita ad altri, designati dagli eredi, purché in possesso dei requisiti necessari.
5. Nei casi di trasferimento dell'autorizzazione mortis causa, ai soli eredi può essere consentito l'esercizio provvisorio per un anno anche in caso di mancanza dei requisiti professionali, a condizione però che siano in possesso della patente di guida per la conduzione del relativo mezzo. Trascorso tale periodo, l'autorizzazione viene revocata e messa a concorso.
6. Colui che trasferisce una autorizzazione rilasciata dal Comune di Vicopisano non può procedere alla partecipazione ad un bando di concorso emanato dal Comune di Vicopisano ovvero procedere a rilevare una autorizzazione del Comune di Vicopisano se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla data della cessione.

### CAPO IV – L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

#### Art. 17

##### Inizio del servizio

1. L'assegnatario della autorizzazione deve iniziare il servizio entro il termine perentorio di novanta giorni, dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione stessa. Detto termine potrà essere prorogato, una sola volta, per lo stesso periodo, ove l'intestatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per cause ad esso non imputabili.

ART. 18  
Verifiche e controlli

1. I mezzi impiegati nel servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio, a verifica da parte del Comando di Polizia Municipale, il quale è tenuto ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione, previsti dal presente Regolamento, la rispondenza alle indicazioni contenute nella domanda di assegnazione dell'autorizzazione, nonché ad una verifica estetica e dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio.
2. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento.
3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
4. Il Comune può verificare, tramite la Polizia Municipale, la presenza della vettura presso la rimessa indicata, e se a seguito di almeno tre controlli non viene rintracciata la vettura senza che sia fornita, da parte dell'impresa, idonea motivazione a giustificazione della non reperibilità (fatture o ordini di servizio) si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
5. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento o dalle norme del Codice della Strada, deve essere reso idoneo nel termine indicato, in modo congruo, dalla Polizia Municipale. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, Dirigente Responsabile dispone la revoca del titolo autorizzatorio .
6. Tutti i nuovi mezzi adibiti a servizio di noleggio con conducente devono essere in grado di trasportare le attrezzature necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozze pieghevoli, stampelle ). Il trasporto delle suddette attrezzature non è soggetto al pagamento di alcuna tariffa.
7. Per tutte le vetture si applica il comma 5 dell'Art. 6 Legge n. 21/92; per i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio si applica il comma 7 dell'Art. 12 L. n. 21/92
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche in caso di sostituzione dei mezzi.

ART. 19  
Sostituzione dei mezzi

1. Nel corso di validità dell'autorizzazione, il titolare può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio previa presentazione di apposita domanda corredata di tutti gli elementi tecnici del nuovo mezzo che dovrà essere di età inferiore al mezzo che si intende sostituire e comunque immatricolato da non più di due anni.
2. Sulla autorizzazione sarà riportata l'annotazione relativa alla modifica intervenuta previa documentazione della avvenuta riconsegna del libretto di circolazione del precedente mezzo alla Motorizzazione Civile ovvero la sua cessione a terzi.

ART. 20  
Determinazione delle tariffe dei servizi

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio da piazza (taxi), la cui formazione è legata ai costi di esercizio documentati - ivi compresi quelli di produzione comprendenti la manutenzione del veicolo e del personale di guida - è quello stabilito dal Comune con

delibera della Giunta Municipale e calcolato, su base chilometrica, con tassometro omologato.

2. Con la stessa delibera potranno essere previsti supplementi tariffari, nella misura massima del 30%, per i servizi festivi e gli eventuali notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo), che non potranno comunque essere cumulabili.
3. In nessun caso è ammissibile il pagamento della corsa di ritorno.
4. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio da rimessa, è quello direttamente concordato tra l'utenza e il vettore, in ottemperanza alle tariffe minime e massime determinate con Decreto del Ministro dei Trasporti del 20.4.1993 o successivi provvedimenti in materia.
5. Qualora si riscontri la mancata applicazione delle tariffe, il Responsabile del Servizio provvede a richiamare il titolare della licenza. Alla seconda infrazione, sentita la Commissione, provvede alla sospensione della licenza.

#### ART. 21

##### Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa ovvero del legale rappresentante, rimanendo sempre e comunque esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale.
2. Restano a carico dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

#### ART. 22

##### Obblighi e divieti nella conduzione dei mezzi

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti, hanno l'obbligo di
  - a. conservare a bordo della vettura tutti i documenti inerenti il veicolo e l'attività, compresi la dichiarazione a firma del titolare dell'autorizzazione attestante il rapporto di lavoro che intercorre con l'autista e la copia della licenza o autorizzazione comunale, ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati dei servizi di controllo
  - b. compiere servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
  - c. tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
  - d. prestare soccorso nei confronti dell'utenza portatrice di handicap, garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
  - e. mantenere il mezzo costantemente pulito ed in perfetto stato di efficienza;
  - f. esporre in modo visibile l'apposito contrassegno del Comune, ove sono riportate le indicazioni relative alla licenza e il numero telefonico dell'Ufficio comunale preposto a raccogliere eventuali reclami;
  - g. consegnare alla Polizia Municipale, entro ventiquattro ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato all'interno del mezzo;

Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti, è vietato:

- a. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b. portare animali propri sul veicolo;
- c. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa;
- e. rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito, nei limiti di capienza del veicolo;

- f. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
  - g. fermare il mezzo o interrompere il servizio, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
  - h. Richiesta ai passeggeri, da parte del titolare della licenza, per qualsiasi motivo, di compensi particolari per se ovvero per i dipendenti,
2. Le violazioni agli obblighi e ai divieti suddetti, riscontrate a seguito di accertamenti o verbali di contravvenzione comportano, se a carico del titolare della licenza, i provvedimenti di cui all'Art. 27, e se a carico di personale dipendente l'adozione di provvedimenti disciplinari previsti dal contratto nazionale di lavoro.

## CAPO V – VIGILANZA E SANZIONI

### ART. 23 Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente compete agli organi di polizia e alla Commissione di cui all'art.8 del presente regolamento.
2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

### ART. 24 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
  - a. sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 determinate ai sensi dell'art. 3 del TU 18/08/2000 n°267;
  - b. sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o revoca dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.

### ART. 25 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:

VIOLAZIONE	Sanzione minima	Sanzione massima	Misura ridotta
Abbigliamento indecoroso e comunque non confacente al pubblico servizio prestato.	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
Chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap e per i cani accompagnatori dei non vedenti;	€ 75,00	€ 450,00	€ 225,00
Comportamento scorretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza.	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
Consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;	€ 75,00	€ 450,00	€ 225,00
Effettuare il servizio con veicolo sprovvisto di tassametro e/o contachilometri.	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00

Effettuare il servizio durante il periodo di sospensione della licenza.	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
Fermare il mezzo o interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
Inosservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
Mancanza a bordo della vettura tutti i documenti inerenti il veicolo, l'attività e la copia della licenza o autorizzazione comunale;	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
Mancata applicazione delle tariffe.	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
Mancata assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00
Mancata consegna alla Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio, di qualsiasi oggetto dimenticato da utenti all'interno del veicolo.	€ 50,00	€ 100,00	€ 300,00
Mancata esposizione, in modo visibile, dell'apposito contrassegno del Comune, ove sono riportate le indicazioni relative alla licenza.	€ 30,00	€ 180,00	€ 60,00
Mancata presentazione del veicolo all'Ufficio competente quando richiesto per eventuali verifiche.	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
Non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse;	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
Non comunicare immediatamente al Comune il guasto del tassametro e/o del contachilometri.	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
Non effettuare la riparazione immediata del tassametro e/o del contachilometri del veicolo adibito al servizio.	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00
Non mantenere il veicolo costantemente pulito e in perfetta efficienza.	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
Non mettere a disposizione del pubblico, sia all'interno della rimessa che dei veicoli, le tariffe relative al servizio.	€ 30,00	€ 180,00	€ 60,00
Non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli alle persone portatrici di handicap;	€ 75,00	€ 300,00	€ 225,00
Portare animali propri sul veicolo;	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
Richiesta ai passeggeri, da parte del titolare della licenza, per qualsiasi motivo, di compensi particolari per se ovvero per i dipendenti	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
Richiesta di compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa;	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
Rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito, nei limiti di capienza del veicolo;	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
Sostituire il veicolo adibito al servizio, senza la preventiva autorizzazione Comunale.	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00
Stazionamento dei mezzi in rimessa ubicata in altro Comune	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00
Stazionare stabilmente sul territorio comunale senza autorizzazione	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
Svolgere servizio in altro Comune con continuità operativa protratta nel tempo.	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00

Trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
Tutte le violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento ancorché non espressamente riportate.	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00

#### ART. 26

##### Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente Responsabile, come segue:

a	Qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al Comune di Vicopisano e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi o di noleggio con conducente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada:	Sospensione fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, per un massimo di mesi 12 (dodici);
b	quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio Comunale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate	fino ad un massimo di un mese
c	qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;	fino ad un massimo di dieci giorni
d	qualora vi siano trasformazioni della della forma giuridica non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;	fino alla regolarizzazione della forma giuridica
e	nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento;	fino ad un massimo di un mese

2. Il Dirigente Responsabile, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio.

#### ART. 27

##### Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a misura cautelare personale, il Dirigente Responsabile può procedere alla sospensione dal servizio.
2. Nel caso di revoca dell'autorizzazione, si da luogo alla sospensione cautelare dal servizio in attesa che la Commissione Comunale Consultiva esprima, comunque entro trenta giorni dall'inizio della sospensione, il proprio parere in merito alla sanzione disciplinare di revoca.

#### ART. 28

### Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

3. Il Dirigente Responsabile, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a. quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
  - b. nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 26 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
4. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### ART. 29

#### Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
  - a. sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 5 del presente regolamento;
  - b. il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 5 let. k) del presente regolamento;
  - c. mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente regolamento;
  - d. estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
  - e. morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti di cui all'art. 16 del presente regolamento;
  - f. alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
  - g. esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
  - h. avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione dell'art. 5 del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento del titolo richiesto anche rilasciato da altro Comune;
  - i. sopravvenuta irreperibilità del titolare.
  - j. In tutti gli altri casi previsti dal seguente regolamento.**
2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### CAPO VI - NORME FINALI

### ART. 30

#### Registro

1. All'atto di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà essere approntato un nuovo registro sul quale annotare le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Vicopisano. Per le autorizzazioni in essere si procederà ad una nuova numerazione, dando comunque precedenza ad esse rispetto alle nuove.

### ART. 31

#### Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune
2. Per quanto non espressamente

disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

3. Il presente regolamento abroga quello precedente ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.